

# **REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DI ASSEGNI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA**

## **Regolamento per l'attribuzione di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca ai sensi dell'art. 22 della Legge n. 240/2010**

### **ART. 1 – Oggetto e finalità**

1. Il presente Regolamento disciplina il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca attribuiti, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, dal CNISM, ai sensi dell'articolo 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
2. Gli assegni sono finalizzati a far fronte alle esigenze delle attività di ricerca presso le proprie Unità di ricerca, o per la realizzazione di specifici programmi di ricerca di interesse del CNISM.

### **ART. 2 – Tipologia e requisiti soggettivi**

1. Gli assegni di ricerca sono destinati a studiosi in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, con esclusione del personale di ruolo di altre università, istituzioni e enti pubblici di ricerca e sperimentazione, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
2. Possono partecipare alla selezione per il conferimento degli assegni di ricerca i candidati in possesso dei seguenti requisiti minimi di accesso,
  - titolo di dottore di ricerca oltre a pregressa esperienza scientifico-professionale.
3. L'importo lordo annuo dell'assegno viene determinato in misura corrispondente all'importo importo minimo stabilito con decreto del Ministro competente. L'importo dell'assegno viene erogato al beneficiario in rate mensili posticipate.

### **ART. 3 – Modalità di selezione**

1. Il CNISM procede all'attribuzione di assegni di ricerca mediante le seguenti procedure:
  - a. selezione unica, bandita dal CNISM, relativa a più aree scientifiche, seguita dalla presentazione dei progetti di ricerca direttamente da parte dei candidati, corredati dei titoli e delle pubblicazioni;
  - b. selezioni, richieste dai Responsabili Scientifici delle Unità di Ricerca, relative a specifici programmi di ricerca dotati di propri finanziamenti.
2. Il Richiedente individua il tema della ricerca, indicando le competenze scientifiche che dovranno essere in possesso dei candidati, le prestazioni richieste, i fondi sui quali impegnare la spesa, e propone i nominativi dei componenti della Commissione giudicatrice, con i vincoli che uno dei componenti sia afferente ad altra UdR e con attenzione alla rappresentatività di genere.
3. La richiesta dovrà contenere l'indicazione dello specifico programma di ricerca dotato di

proprio finanziamento con la relativa durata cui è collegato l'assegno, oltre a tutte le informazioni necessarie ad individuarlo.

4. La selezione, tesa alla valutazione comparativa dei candidati, è per titoli oppure per titoli e colloquio. Il bando definisce la tipologia di titoli valutabili.
5. Gli atti della Commissione giudicatrice sono approvati secondo le procedure vigenti del CNISM. Il bando e gli esiti della valutazione sono resi pubblici sul sito del CNISM e quindi sono resi accessibili a tutta la rete degli Atenei Consorziati.

#### **ART. 4 – Requisiti di partecipazione alle selezioni**

1. Possono partecipare alle selezioni pubbliche indette per il conferimento degli assegni coloro che sono in possesso dei requisiti indicati all'articolo 2 del presente Regolamento. I titoli di studio, l'esperienza e il curriculum scientifico-professionale devono essere attinenti all'area scientifica per la quale è bandito l'assegno.
2. I requisiti indicati nell'avviso di selezione devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.
3. Saranno ammessi alla selezione anche coloro che hanno conseguito un titolo di studio all'estero equipollente o equivalente a uno dei titoli di studio richiesti per l'ammissione alla selezione, oppure i soggetti in possesso di curriculum scientifico-professionale idoneo per l'attività di ricerca prevista. L'equivalenza del titolo di studio, ai soli fini dell'ammissione alla procedura di selezione, è accertata dalla Commissione al momento dell'esame dei titoli. I candidati saranno, quindi, nella fase preliminare, ammessi con riserva.
4. Non possono partecipare alla selezione:
  - i soggetti che sono stati già titolari di assegni di ricerca nei limiti massimi previsti dalla normativa vigente;
  - coloro che abbiano un grado di parentela o affinità, entro il quarto grado compreso, con un Professore appartenente al Dipartimento o alla struttura che richiede la selezione ovvero con il Presidente o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'CNISM.
  - Altri soggetti che si trovino in condizioni di conflitto di interessi.

#### **ART. 5 – Commissione giudicatrice**

1. La Commissione giudicatrice, è costituita da tre membri effettivi e un supplente, possibilmente afferenti al CNISM, di cui almeno uno appartenente ad altra UdR. Tra i membri effettivi deve comparire una donna.

#### **ART. 6 – Contratto, Durata, Proroga, Rinnovo**

1. I candidati risultati vincitori saranno invitati a iniziare l'attività nel termine fissato dall'Amministrazione e a stipulare il contratto individuale di diritto privato di attribuzione dell'assegno di ricerca.
2. I contratti non configurano in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso al personale di pianta organica del CNISM.
3. Gli assegni possono avere una durata compresa tra uno e tre anni e sono rinnovabili, per esigenze di prosecuzione dell'attività nell'ambito del programma di ricerca per cui sono stati attivati, per periodi non inferiori ad un anno. Gli assegni possono essere conferiti o rinnovati per una durata inferiore a un anno, e, in ogni caso, non inferiore a sei mesi,

esclusivamente per lo svolgimento di progetti di ricerca, la cui scadenza non consente di conferire assegni di durata annuale. La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi dell'articolo 22 della L. 240/2010, anche con altri enti, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a sei anni, ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso.

4. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di cui all'articolo 22 della L. 240/2010 e dei contratti di cui all'articolo 24 della Legge 240/2010, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui all'articolo 2, comma 1, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
5. Alla scadenza dell'assegno di ricerca il Responsabile Scientifico, con la collaborazione dell'assegnista, rilascia una breve sintesi dell'attività svolta.
6. Per particolari e motivate esigenze relative ai programmi di ricerca, gli assegni possono essere prorogati, per una sola volta, per un periodo inferiore all'anno, purché almeno pari a sei mesi. In tal caso l'assegno non potrà più essere rinnovato.
7. L'attribuzione della fascia superiore può essere disposta dopo almeno un anno di attività, su richiesta della struttura e a seguito della valutazione positiva dell'attività svolta. Il passaggio alla categoria superiore può avvenire solo tramite selezione pubblica.

#### **ART. 7 - Decadenza dal diritto all'assegno e risoluzione anticipata**

1. Decadono dal diritto all'assegno coloro che non inizino l'attività nel termine stabilito; sono fatti salvi i diritti di coloro che si siano trovati nell'impossibilità di adempiere per motivi di salute o per cause di forza maggiore debitamente comprovate.
2. Eventuale differimento della data di inizio del periodo di godimento dell'assegno verrà consentito ai vincitori che dimostrino di trovarsi nelle condizioni previste per le lavoratrici madri ai sensi della normativa vigente.
3. L'eventuale risoluzione anticipata dalla collaborazione all'attività di ricerca deve essere comunicata dal titolare dell'assegno con almeno un mese di preavviso. Il termine di preavviso decorre dal giorno 1 o 16 di ciascun mese.

In caso di mancato preavviso da parte del titolare dell'assegno, il CNISM ha il diritto di trattenere o recuperare dall'assegnista un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato.

4. Nei casi di inadempienza imputabili all'assegnista, il CNISM può procedere alla risoluzione del contratto a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione, su presentazione di una motivata relazione redatta dal Responsabile Scientifico.

#### **ART. 8 - Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo**

1. Agli assegni di ricerca si applicano le esenzioni fiscali sull'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche, secondo quanto disposto dall'art. 4 della Legge 13 agosto 1984, n. 476, in materia previdenziale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della Legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni.
2. Agli assegnisti di ricerca si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007.
3. L'attività di ricerca e l'assegno possono essere interrotti per gravidanza, per la durata del congedo obbligatorio previsto dalla normativa vigente, malattia o casi di forza maggiore debitamente comprovati fino ad un massimo di sei mesi, fermo restando che l'intera durata dell'assegno non può essere ridotta a causa delle suddette interruzioni.
4. Per i congedi per motivi di salute si applica quanto disposto dall'art. 1, comma 788, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296. In materia di astensione obbligatoria per maternità,

l'indennità corrisposta dall'INPS è integrata dal CNISM a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca.

5. Il CNISM provvede alle coperture assicurative per infortuni a favore di titolari degli assegni nell'ambito dell'espletamento della loro attività di ricerca. Il CNISM è provvisto di copertura assicurativa per responsabilità civile.

**ART. 9 - Responsabile delle attività di ricerca (Responsabile Scientifico), programmazione e definizione dei compiti dei titolari degli assegni.**

1. La struttura individua, per ogni titolare di assegno, un Responsabile Scientifico delle attività di ricerca, sotto la cui guida e direzione devono essere svolte le attività affidate.
2. La struttura presso la quale il titolare dell'assegno deve svolgere la sua attività, all'atto del conferimento dell'assegno definisce, su proposta del Responsabile Scientifico, le modalità di realizzazione del programma di ricerca, al quale egli dovrà partecipare, in coerenza con le indicazioni contenute nel bando.
3. Fermo restando l'integrale assolvimento dei propri compiti, i titolari di assegni possono svolgere attività professionali ovvero altre attività di lavoro autonomo a condizione che l'attività:
  - sia compatibile con l'esercizio dell'attività di ricerca;
  - non comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di ricerca svolta dal titolare di assegno;
  - non rechi, in relazione alle attività svolte, pregiudizio all'CNISM.L'assegnista dovrà, a tal fine, dare comunicazione preventiva dell'attività che intende svolgere alla struttura. Quest'ultima, ove ritenga che la stessa non sia coerente con le condizioni richieste, dovrà tempestivamente segnalare al prestatore il proprio diniego.
4. Compatibilmente con le attività di ricerca loro assegnate e previa autorizzazione della struttura, sentito il Responsabile Scientifico, i titolari di assegno possono partecipare, nella veste di personale esterno, all'esecuzione di attività tecniche e di supporto scientifico alla ricerca per conto terzi commissionate al CNISM. Tale attività sarà regolata da apposito rapporto contrattuale.
5. Gli assegnisti di ricerca, nell'ambito di convenzioni stipulate dall'CNISM, possono svolgere funzioni di ricerca, senza vincolo di subordinazione, presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro, purché non si determinino situazioni di conflitto di interesse con il CNISM, a condizione comunque che il Responsabile Scientifico verifichi che l'attività non rappresenti detrimento ai compiti loro affidati dal CNISM.

**ART. 10 - Compiti dei titolari degli assegni**

1. I titolari degli assegni collaborano alle attività di ricerca previste dai programmi di ricerca di cui all'art. 9, comma 2, secondo le indicazioni e sotto la direzione del Responsabile Scientifico, in condizione di autonomia e senza orario di lavoro predeterminato.
2. I titolari degli assegni, ove richiesto dal Responsabile Scientifico, possono collaborare con gli studenti alle ricerche attinenti le tesi di laurea e possono, in considerazione della correlazione tra didattica universitaria e ricerca, partecipare ad esercitazioni, seminari e ad altre attività di supporto alla didattica, nei limiti e con le modalità previste dal Consiglio di Amministrazione.
3. I titolari degli assegni possono svolgere parte dell'attività di ricerca all'estero:
  - a) qualora siano beneficiari di borsa di studio, concessa da istituzioni nazionali o straniere, utile a integrare con soggiorni all'estero l'attività di ricerca;
  - b) qualora l'attività di ricerca all'estero sia coerente con il programma di ricerca al quale collabora, previa autorizzazione della struttura, su motivata proposta del Responsabile Scientifico; in tal caso può essere determinato, dalla struttura di riferimento e a carico della stessa, un eventuale contributo, a titolo di parziale rimborso delle spese di viaggio



e soggiorno all'estero.

4. Gli assegnisti, entro il termine di durata dell'assegno, presentano al Responsabile Scientifico una sintetica relazione scritta sull'attività di ricerca svolta.

#### **ART. 11 - Divieto di cumulo e incompatibilità**

1. Gli assegni non possono essere cumulati con altri assegni di ricerca e borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari di assegni.
2. La titolarità dell'assegno non è compatibile con la frequenza a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso Amministrazioni Pubbliche. L'assegnista può frequentare i corsi di dottorato, anche in soprannumero e senza diritto alla borsa.
3. Il contratto di cui all'articolo 6, comma 1, deve prevedere l'obbligo, per il titolare dell'assegno, di non instaurare rapporti di lavoro subordinato con terzi. In caso ciò avvenga, il contratto si risolve automaticamente.